

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

INDICE

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 – Disposizione generale

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 3 – Diverse destinazioni delle ceneri

Art. 4 - Tumulazione dell’urna cineraria e cinerario comune

Art. 5 - Inumazione dell’urna cineraria

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Art. 6 - Soggetto affidatario dell’urna cineraria

Art. 7 - Procedura per l’affidamento

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 8 – Dispersione delle ceneri

Art. 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 10 - Procedura per la dispersione

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Senso comunitario della morte

Art. 12 - Registri per la cremazione

Art. 13 - Deposito provvisorio

Art. 14 - Informazione ai cittadini

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 – Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (*G.U. n. 239 del 12/10/1990*);
- la Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10 (*G.U. n. 192 del 19/8/1998*);
- il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (*Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000*);
- la L. 30/3/2001, n. 130 (*G.U. n. 91 del 19/4/2001*);
- la L.R. Toscana 31/5/2004, n. 29 (*B.U.R.T. n. 21 del 7/6/2004*).

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 192 del 28/11/1994, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso, che ha riguardo ai c.d. resti ossei, alla Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10; per il secondo capoverso, al D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica mutatis mutandis quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Circa le caratteristiche dell'urna cineraria si veda il vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Fiesole, art. 44.

Tuttavia, in caso di inumazione dell'urna cineraria, di cui al successivo art. 5 "inumazione dell'urna cineraria" del presente regolamento, essa deve essere di materiale biodegradabile.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 3 – Diverse destinazioni delle ceneri

Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri possono essere:

- tumulate all'intero del Cimitero;
- conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;
- inumate;
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Fiesole. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 4 - Tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune

Per la tumulazione dell'urna cineraria e per il cinerario comune all'interno del Cimitero si rinvia al vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Fiesole.

Per il cinerario comune si veda anche, in particolare, il successivo art. 9 "luoghi di dispersione delle ceneri" del presente regolamento.

Art. 5 - Inumazione dell'urna cineraria

L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano. Come già esposto nel precedente art. 2 "autorizzazione alla cremazione" del presente regolamento, l'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale

biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

È effettuata solo nei Cimiteri comunali in area a ciò destinata.

Si procede all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa. In particolare, il costo della inumazione ed esumazione dell'urna cineraria segue il costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma, tuttavia pari a 1/4 di quella o comunque al massimo 1/4 di quella.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Per ogni anno successivo al quinto, si pagherà quanto previsto in tariffa, pari a 1/2 del vigente costo della inumazione dell'urna cineraria.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al il vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Fiesole, art. 31. La lapide, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a 30 cm dal piano di campagna.

Per la collocazione di detta lapide o copritomba si corrisponderà la stessa somma della tariffa vigente con riguardo alla fossa nei campi d'inumazione.

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 6 - Soggetto affidatario dell'urna cineraria

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dei successivi numeri (1), (2) e (3), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dei numeri (4) e (5), del presente articolo.

Si tratta di:

- (1) disposizione testamentaria del defunto;
- (2) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- (3) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da cui pertanto risulti la scelta del defunto. Quanto da detta iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

Quanto ai precedenti numeri (1), (2) e (3) tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione o della iscrizione all'associazione. La dichiarazione, comunque, deve seguire le forme testamentarie di cui al codice civile;

- (4) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in

difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

- (5) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nei casi di cui ai precedenti numeri (4) e (5), la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Fiesole nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune.

Art. 7 - Procedura per l'affidamento

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 8 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiesole nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà del defunto deve risultare:

- da testamento;
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle 2 modalità di cui al precedente capoverso. In mancanza, da:

- l'esecutore testamentario;
- dal coniuge;
- in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, **da persona indicata** dalla maggioranza assoluta di essi;
- ancora, dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo;
- in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune, a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l'inumazione dell'urna cineraria.

Anche in tali casi occorre un atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno dei Cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;
- in area a ciò destinata posta nei Cimiteri comunali;
- in aree private;
- dal ponte nel fosso della Scalacce in via Campilungo;
- dal ponte nel torrente Sambre Via Paiatici, lato Ontignano.

Con riguardo alle due aree ultime citate, esse sono anche individuate nelle planimetrie rispettivamente allegato "A" e allegato "B" al presente regolamento.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Con riguardo al cinerario comune, per il quale si veda anche in particolare il precedente art. 4 "tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune" del presente regolamento, non è dovuta alcuna somma.

Art. 10 - Procedura per la dispersione

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 9 "**luoghi di dispersione delle ceneri**" del presente regolamento;
- l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento;
- in caso dispersione in area privata, occorre anche l'autorizzazione **scritta** alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.

La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l'inumazione dell'urna cineraria.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui ai numeri (1), (2), (3), (4) e (5) del precedente articolo 6 "soggetto affidatario dell'urna cineraria", è realizzata nel Cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, che sarà a carico del

richiedente, previo pagamento di una somma pari a 1/4 della tariffa prevista per la concessione per lapidi in ricordo.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri , purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 12 - Registri per la cremazione

Deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento dell'urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all'affidamento.

I dati relativi al suddetto registro saranno comunicati alla Regione Toscana, per quanto previsto dalla L.R.T. 31/5/2004, n. 29.

Art. 13 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso i Cimiteri comunali.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 14 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Fiesole favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici; Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate anche alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità.

Quanto sopra si realizza anche tramite il sito internet del Comune di Fiesole.

Le domande di cremazione, di affidamento e di dispersione ed i relativi provvedimenti di autorizzazione, in particolare, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

ALLEGATO "B"

AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

